

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXXXVII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERLINGIERI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della formulazione degli articoli</i>):	
DE' COCCI ED ALTRI: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane » (2412)	715
PRESIDENTE	715, 716, 719, 720, 721, 722, 723, 725, 727
PACATI	715, 716, 720, 722, 723
CALCAGNO 716, 717, 718, 720, 722, 724, 725	716, 717, 722, 724, 725
GIAVI	717, 718, 720
GARLATO	717, 718, 719
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO	720, 722, 723, 725
VOLGGER	718
VALSECCHI 719, 720, 721, 724, 725, 726, 727	719
MANCINI	719, 720, 721, 722, 725, 727
RIVA, <i>ff. Relatore</i>	723, 725, 726
CORONA GIACOMO	724, 726, 727
BERNARDINETTI	727
HELFER	727

Seguito della formulazione degli articoli della proposta di legge De' Cocci ed altri: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane. (2412).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: « Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane. »

Nella seduta precedente abbiamo definito la formulazione della prima parte del comma quarto dell'articolo 2. A questo punto s'inserisce un emendamento degli onorevoli Pacati ed altri, del seguente tenore: « al quarto comma, primo periodo, dopo le parole « n. 383 » inserire le parole: « in deroga ad ogni altra disposizione vigente in materia ».

Prego l'onorevole Pacati di illustrare questo emendamento.

PACATI. Il testo unico precisa che per un importo superiore ai venti milioni i progetti devono essere esaminati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici. L'emendamento tende ad evitare questa inutile trafila.

La seduta comincia alle 9,15.

TAROZZI. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Nella precedente discussione è stato osservato che l'emendamento è troppo generico, in quanto vi possono essere delle disposizioni che interessa mantenere in vigore. A ciò faccio osservare che vi è un consorzio, composto da almeno dieci comuni, i quali hanno i loro tecnici, almeno come consulenti; abbiamo inoltre gli organi provinciali che devono dire la loro parola e vi è il parere del Provveditorato regionale alle opere pubbliche. Mi sembra, quindi, che il programma fatto dai comuni, dopo queste approvazioni, possa senz'altro avere esecuzione.

Insisto perché il mio emendamento sia approvato, senza fare richiamo a un articolo particolare, perché esso intende derogare in genere a tutte le altre disposizioni.

PRESIDENTE. Riterrei opportuno per lo meno indicare a quali articoli si riferisce la deroga.

PACATI. Io intendevo proporre una deroga generale, quindi non ho esaminato attentamente a quali articoli del testo unico questa potrebbe riferirsi.

Tuttavia, leggendo più attentamente lo articolo formulato dalla Commissione, vedo che appresso si dice: « qualunque sia l'importo delle medesime », cioè delle opere pubbliche quindi, forse, il mio emendamento potrebbe considerarsi superfluo.

PRESIDENTE. Anche a me sembra che la sua preoccupazione sia superata dal testo adottato dalla Commissione. L'emendamento costituirebbe una modificazione troppo generica di cui non si può misurare la portata. Se il suo concetto è compreso nel testo della Commissione, mi sembra che possa considerarsi superato il suo punto di vista.

PACATI. Ritiro l'emendamento, ma prego sia inserita a verbale questa discussione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Pacati ritira il suo emendamento, pongo in votazione la seconda parte del comma quarto dell'articolo 2, la quale è del seguente tenore:

« I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche ».

(È approvata).

Passiamo al comma quinto:

« I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano si-

tuate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanoone annuo di lire 1600 per ogni chilowatt di potenza media risultante dall'atto di concessione ».

Su questo comma vi sono numerosi emendamenti. Il primo è dell'onorevole Calcagno il quale propone di sostituire alle parole « anche se già in atto », le parole « purché non attuate o in corso di attuazione ».

Prego l'onorevole Calcagno di illustrare il suo emendamento.

CALCAGNO. Questo emendamento aveva lo scopo di sostenere il principio generale della non retroattività. Ma abbiamo convenuto, considerando il disegno di legge, che questo principio è superato perché si tratta di sostituzione e non di nuova applicazione di un sovracanoone. Rinuncio, pertanto, all'emendamento.

PRESIDENTE. Un altro emendamento dell'onorevole Calcagno propone di sostituire le parole « sovracanoone annuo di lire 1600 per ogni chilowatt di potenza media risultante dall'atto di concessione » con le parole « sovracanoone annuo di lire 800 per ogni chilowatt di potenza detraibile dalla portata minima continua ».

Fermiamoci per ora alla differenza quantitativa del canone. Prego l'onorevole Calcagno di illustrare l'emendamento.

CALCAGNO. La diminuzione del sovracanoone a lire 800 è una aspirazione alla quale si sono associate tutte le aziende municipalizzate che hanno studiato profondamente il problema e che hanno fatto in questo senso richiesta anche al Ministero dei lavori pubblici.

Però, oltre a questo emendamento sostitutivo, io ho proposto in subordinata un altro emendamento sostitutivo, nel caso che la Commissione non accolga la riduzione del sovracanoone a lire 800, nel senso di fissare in lire 1200 il sovracanoone massimo per ogni chilowatt di potenza detraibile dalla portata minima continua. Abbiamo studiato la questione molto dettagliatamente, sia in Commissione, sia presso il Ministero dei lavori pubblici, e sembra che si sia d'accordo su questa seconda ipotesi.

GIAVI. Le aziende municipalizzate nell'agosto dell'anno scorso avevano chiesto con una lettera al Ministro Aldisio di limitare il canone a lire 800. Infatti, fatti i calcoli sul

primitivo testo della legge che parlava di lire 1.200, è venuto fuori un onere complessivo per le aziende municipalizzate e per quelle private di 7 miliardi e 944 milioni, cioè di quasi otto miliardi, a tutto questo anno, cioè anche per gli impianti che sono per entrare in funzione.

CALCAGNO. Questo calcolo è in base al sovracanone di lire 1600, perché con lire 1200 si arriva a 5 miliardi e 800 milioni.

GIAVI. In base alle pubblicazioni ufficiali, il canone complessivo, con la riduzione a 1200 lire per chilowatt risulterebbe effettivamente di circa 6 miliardi, ma esso è sempre troppo elevato. A questo proposito vorrei illustrare alcuni argomenti che interessano specialmente le zone montane. Come risulta dalle comunicazioni ufficiali, le varie aziende hanno distribuito nell'anno 1951 ventidue miliardi di utili (aziende private e municipalizzate, compreso l'I.R.I. e l'azienda delle Ferrovie dello Stato).

GARLATO. Ma questi sono i dati ufficiali! Non possiamo essere completamente sicuri circa gli elementi forniti dalle aziende private.

GIAVI. Per quanto riguarda i bilanci delle aziende municipalizzate e dello Stato non v'è da sollevare alcun dubbio, e per quanto riguarda le aziende private, poiché si tratta in genere di grandi società, i dividendi sono quelli che sono. Quindi anche i sei miliardi rappresentano un onere che probabilmente le aziende non potrebbero sopportare, tenuto anche conto che la media dei dividendi corrisposti dalle aziende private è del 7 per cento (va dal sei e mezzo al sette e mezzo per cento); non è, quindi, un utile molto remunerativo. Si prevede, perciò, che il sovracanone ad un certo momento sarà trasferito sul consumatore. Sorge, allora, il problema se siamo in diritto di fare pagare ai consumatori delle zone di pianura, o anche di zone montane, più depresse di quelle che andiamo a favorire con questa legge, un sovracanone per zone montane che per lo più sono molto meno depresse perché sono zone turistiche. Faccio osservare che le provincie che beneficerebbero maggiormente del sovracanone sono quelle della Valtellina, che da sola avrebbe quasi un miliardo, quella del Trentino-Alto Adige che avrebbe 400 milioni, quella di Bolzano che avrebbe 800 milioni: queste sono cifre esatte!

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Ammettiamo la sua buona fede, ma non possiamo affermare che siano cifre esatte.

GIAVI. La provincia di Belluno avrebbe 220 milioni, quella di Brescia mezzo miliardo, quella di Bergamo 200 milioni. In confronto,

abbiamo molte altre provincie, realmente depresse che avrebbero soltanto 18 o 20 milioni, o che sarebbero addirittura lasciate fuori.

È un argomento, questo, sul quale prego la Commissione di fermare la propria attenzione.

Inoltre, noi siamo arrivati a un punto in cui si può prevedere prossima una inversione della tendenza verso gli impianti idroelettrici, ossia una tendenza diretta verso gli impianti termoelettrici. Il sistema termoelettrico costa, come spese di impianto, una quarta parte di quello idroelettrico. La preferenza che si dava finora all'impianto idroelettrico derivava dal minor costo di esercizio; ma recentemente con l'introduzione di nuove macchine, specialmente provenienti dall'America, il costo di esercizio degli impianti termoelettrici è stato dimezzato.

CALCAGNO. L'impiego del metano trasformerà tutto completamente.

GIAVI. Abbiamo avuto il caso clamoroso della Montecatini che, avendo già progettato un nuovo impianto, come ampliamento di un suo impianto precedente nell'Alto-Adige, ha preferito ad un certo momento costruire un impianto termoelettrico a Cavazzano. Sappiamo, inoltre, che l'industria idroelettrica è un'industria a costi crescenti, perché le migliori concessioni sono già sfruttate e nelle nostre zone vediamo che si trasporta acqua nei bacini con i sifoni. Non vorrei che, sovraccaricando sempre più i costi di esercizio dell'industria idroelettrica, si anticipasse questa inversione di tendenza, per cui si sarà portati a preferire gli impianti termoelettrici. E non credo che questo sarebbe un vantaggio per le zone montane.

Prego, quindi, la Commissione di riflettere su questo punto, anche tenendo conto della sproporzione. Adesso stiamo approvando una legge sulla montagna che potrà essere insufficiente, ma che credo sia adeguata alle attuali condizioni del bilancio. Essa prevede per tutte le zone depresse della montagna per dieci anni una erogazione annua di 3 miliardi e 600 milioni. Ora, per alcune zone che non sono sempre le più depresse, andremmo a dare, invece, per sempre un canone di 6 miliardi, secondo il calcolo più benevolo del collega Calcagno.

GARLATO. Indubbiamente bisogna trovare nel limite del possibile un punto di equilibrio, perché, se si tira troppo la corda, questa rischia di spezzarsi. Le considerazioni dell'onorevole Giavi teoricamente hanno fondamento; ma egli si basa su dati che evidentemente sono non rispondenti alla realtà

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

Probabilmente il suo calcolo è fatto sulla base delle lire 1600 per chilowatt, anziché di 1200. Comunque, mi limiterò ad esprimere il mio parere. Io propongo formalmente che si ritorni alle lire 1200, che secondo me rappresentano una cifra di equilibrio. L'abbiamo studiata, quando abbiamo cercato di determinarla, nel limite delle cognizioni che riuscivamo ad avere, perché i bilanci delle imprese sono una cosa, ma la situazione effettiva è tutta altra cosa.

E giacché parliamo di limite, desidero anche proporre che si ritorni al testo del Governo nel senso di non accennare ad esenzioni da tasse o imposte. È una questione di principio che, se anche la superassimo qui, sorgerebbe di nuovo al Senato, rischiando di fare passare ancora questa legge da un ramo all'altro del Parlamento. Del resto, in un colloquio avuto da me, insieme con altri colleghi, con il Ministro Vanoni, questi ha detto che si ripromette, nella revisione che si propone di fare di tutte le aliquote, di esaminare questo sovraccanone specifico e di configurarlo in modo tale da poterlo assegnare in una categoria a tariffa molto modesta, dell'ordine del 3, 4, 5 per cento al massimo. Perciò se dal 18 per cento quale è l'attuale gravame di imposta, passiamo appena al 5 per cento, le lire 1200 si riducono a 1140, che è un limite giusto anche per i comuni.

Per queste considerazioni, non solo propongo di tornare a lire 1200, ma anche al testo della legge, non accettando gli emendamenti aggiuntivi dell'onorevole Farinet e dell'onorevole Bettiol, che parlano di esenzioni da imposte e tasse.

VOLGGER. Desidero chiedere una spiegazione all'onorevole Giavi. Vorrei sapere dove è quell'impianto alla cui costruzione ha rinunciato la Montecatini.

CALCAGNO. Stiamo facendo delle indagini.

VOLGGER. Allora attenderò l'esito di queste indagini...

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Innanzi tutto voglio osservare all'onorevole Giavi che confonde la natura del sovraccanone, nel senso che egli vuole definirlo come una provenienza suppletiva a favore della montagna o delle zone depresse. Invece, si tratta del risarcimento di un danno reale e, quindi di un diritto che la legge riconosce alla montagna.

In secondo luogo osservo che le cifre espresse dall'onorevole Giavi non corrispondono alla realtà. Noi sappiamo che per quanto riguarda il 1950 il gruppo che fa capo alla

A.N.I.D.E.L., ha distribuito 18 miliardi di chilowatt e che le aziende municipalizzate distribuiscono una quantità minima rispetto alla produzione italiana, così come l'I.R.I. In totale sono stati 24 miliardi e 800 milioni di produzione, di cui 18 miliardi circa prodotti dal gruppo A.N.I.D.E.L.

Per quanto riguarda poi i riflessi che quest'onere avrà sul mercato, dobbiamo fare presente che quando il ministro Segni nel 1950, sollecitato dall'esigenza di creare dei provvedimenti a favore della montagna, pensò di istituire una cassa autonoma, escogitò un sistema di introito per questa cassa attraverso l'aumento dell'energia di 0,25 centesimi al chilowatt; nessuno avanzò proteste in quel momento, perché si trattava di fare pagare al consumatore. Le società furono d'accordo, e d'accordo furono anche altri istituti che hanno dei rapporti con le società. Comunque, anche se dovesse avvenire che le società recuperassero dal consumatore ciò che danno ai comuni rivieraschi e ai bacini imbrikeri, le zone di montagna dove esistono questi impianti hanno diritto ad avere il risarcimento del danno reale che subiscono. Su questa base esiste già un tacito consenso. Io mi meraviglio che oggi, dopo che la proposta del sovraccanone di lire 1600 era stata avanzata dagli stessi colleghi della maggioranza, si torni al testo iniziale.

GARLATO. Si può modificare il proprio parere!

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Ognuno può fare delle riflessioni, come anche ciascuno può subire determinate influenze. Io non voglio fare indagini al riguardo, ma certamente mi sorprende questo ritorno al testo iniziale, tanto più che le lire 1600 erano una subordinata di fronte alle lire 2000 che avevo proposto. Ad ogni modo ognuno ricorda che era intenzione della maggioranza che queste 1600 lire, lorde o nette, dovessero essere a carico delle società idroelettriche. Il ritorno al testo iniziale fa pensare a molte cose...

GARLATO. Ho già detto che ho parlato in proposito con il Ministro Vanoni.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Lei ha detto che ha parlato col Ministro Vanoni per quanto riguarda l'incisione che può operare il Ministro su queste 1600 o 1200 lire; ma questa è un'altra cosa. Sta di fatto che voi, che siete stati i promotori del sovraccanone di lire 1600, oggi vi ritirate. Perché? Non rispondo a questo perché. Non vi è dubbio che le lire 0,25 di tassa e le lire 1600 di sovraccanone sono due elementi che si avvicinano

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

fortemente. Oggi si torna indietro perché non si ha la preoccupazione del gravame del prezzo sul consumatore, ma quella di pesare troppo sui margini di utili delle industrie idroelettriche. Per questo io propongo che resti fermo il sovracanone di lire 1600.

VALSECCHI. Mi rimetto a quanto ha detto l'onorevole Garlato. Desidero solo sottolineare che la questione del sovracanone (che non viene più indicato al netto, ma che sarà regolato da una aliquota) è una questione fondamentale, di principio. Si riconosce una effettiva diminuzione del patrimonio, un introito in corrispettivo della mancata disponibilità patrimoniale, che deve essere sottoposto a tassazione. Se ammettessimo il principio della esenzione, verremmo in sede giuridica a mutare completamente la natura dell'introito che va a finire nelle casse del Comune.

MANCINI. Devo ricordare che nella seduta di sabato avremmo dovuto discutere un articolo aggiuntivo da me proposto all'articolo 2.

PRESIDENTE. Fu rinviata la discussione con la motivazione che se ne sarebbe parlato quando avremmo discusso del diritto di opzione.

MANCINI. Ma se accettassimo il sovracanone di lire 1200, non ne potremo più discutere, perché se lei legge il mio articolo aggiuntivo, vedrà che in esso si parla bensì della opzione, ma nella prima parte si stabilisce a favore dei comuni rivieraschi non un quantitativo in denaro, ma un quantitativo in energia. A mio avviso, prima di passare alla votazione dell'emendamento Calcagno che propone di portare il sovracanone da lire 1600 a lire 1200, dovremmo votare il mio articolo aggiuntivo che diversamente resterebbe precluso.

PRESIDENTE. Lei ha illustrato il suo emendamento nella seduta precedente, o per lo meno voleva illustrarlo. Dal verbale risulta che io le feci osservare che esso è in contrasto con la risoluzione approvata dalla Camera e proposi di rinviare la discussione a quando si parlerà dell'opzione. La Camera ha fissato come principio fondamentale la sostituzione del canone in denaro alla riserva della energia stabilita dall'articolo 52 del testo unico. Oggi dobbiamo tradurre in un articolo di legge il terzo punto della risoluzione che fissa il principio del canone in denaro. È vietato alla Commissione di stabilire un principio antitetico.

Quanto all'opzione non c'è preclusione. Ne discuteremo al momento opportuno.

MANCINI. Per quanto riguarda la precisione del verbale, non vorrei avanzare dei dubbi. Voglio però ricordare che in un primo tempo il Presidente parlò di preclusione, essendosi votato l'ordine del giorno Riva. Al che io replicai che a mio avviso non v'era preclusione. Allora il Presidente superò la questione della preclusione e rinviò la questione al momento in cui si sarebbe discusso della opzione. Arrivati al punto in cui siamo, se approviamo l'emendamento Calcagno, il mio articolo non è più proponibile.

PRESIDENTE. Noi adesso ci limitiamo ad approvare la misura del canone, salvo a discutere successivamente sulla facoltà dei comuni di tradurre questo canone in energia.

MANCINI. Nel mio emendamento si fissa in maniera precisa un quantitativo di energia elettrica.

PRESIDENTE. Questo non lo possiamo stabilire, perché è in contrasto con il punto 2° della risoluzione della Camera. Posso solo assicurarle che quando si discuterà il comma 3 della risoluzione, Lei potrà mettere in discussione la sua formulazione. Con questa assicurazione, credo che possiamo proseguire nella discussione.

MANCINI. C'è da risolvere la questione se, essendosi votata la risoluzione Riva alla Camera, non si possono svolgere dei temi diversi da quelli indicati. In quella risoluzione vi sono dei principi indicatori, ma non è detto che non possiamo fare nessuna modificazione che si avvicini a quei principi.

PRESIDENTE. Noi non abbiamo altro compito in questa sede che quello di tradurre in norme concrete e precise i principi direttivi fissati dalla Camera. Non possiamo andare contro la risoluzione, né aggiungere o togliere nulla alla risoluzione. Non abbiamo altra facoltà che quella di redigere il testo secondo i principi fissati dalla Camera. Mi duole, ma su questo punto non posso seguirla.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Vorrei che il relatore esprimesse il suo parere sul ritorno al sovracanone di lire 1200.

RIVA, *ff. Relatore*. Come sostituto del relatore, riconosco la fondatezza delle osservazioni fatte dagli onorevoli Garlato e Valsecchi. Il canone di lire 1200 espresso dalla formula governativa appare equo, specialmente per le osservazioni fatte dagli onorevoli Valsecchi e Garlato stessi. Quelle dell'onorevole Calcagno non mi sembrano esaurienti. Perciò, sono contrario alla proposta di ridurre il canone a lire 800 per chilowatt di potenza media installata, e sono favorevole a tornare alle lire 1200 del testo governativo.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 2 fino alle parole: « sovracanone annuo ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del deputato Calcagno, il quale propone di ridurre la misura del sovracanone a lire 800.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dallo stesso onorevole Calcagno di ridurre la misura del sovracanone a lire 1200.

(È approvato).

Segue la seconda parte dell'emendamento Calcagno, così concepita: « di potenza detraibile dalla portata minima continua ». In questo punto però ci discostiamo dalla risoluzione della Camera, la quale dice che il canone in denaro deve essere commisurato « alla potenza media risultante all'atto di concessione ». Domando all'onorevole Calcagno se intende apportare una innovazione alla risoluzione.

CALCAGNO. Effettivamente, la mia proposta costituisce una innovazione, ma c'è l'emendamento proposto dall'onorevole Pacati che è più specifico e non innovativo.

PRESIDENTE. L'emendamento Pacati è il seguente: « sostituire le parole: « potenza media risultante » con le parole: « potenza nominale media risultante ». ».

Domando all'onorevole Pacati se la parola « nominale » costituisce un aggravio o una diminuzione di oneri.

PACATI. Costituisce soltanto un chiarimento tecnico. Quando si fa il disciplinare, bisogna in partenza definire una media. Questa media, che è precisata sulla carta, si chiama « media nominale » perché non è ancora in atto. È però un punto fermo, al quale possiamo riferirci. Se invece non mettiamo la parola « nominale », a quale media possiamo riferirci? Dovremo aspettare due anni per fare la media? In tale modo resteremmo nell'incerto. Mentre il dato che si può rilevare dal disciplinare e che è frutto delle esperienze, indica la media nominale che può essere presa a base del nostro computo.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. La risoluzione adottata dalla Camera è la più esatta, in quanto si riferisce a un dato ufficiale, cioè alla concessione governativa. Una volta ancorati a questo dato ufficiale, non ci saranno contestazioni di sorta. Per questo io sono del parere che dobbiamo riferirci alla concessione governativa, la quale si adegua continuamente alla mutevole potenza che

viene ad essere installata nelle centrali idroelettriche.

RIVA, ff. Relatore. Mi sembra che l'aggiunta della parola « nominale » non abbia valore, in quanto all'ultimo periodo del comma quinto del testo della Commissione è detto « potenza media risultante dall'atto di concessione », il quale atto di concessione stabilisce già qual'è la potenza.

PRESIDENTE. Perciò è implicita la media nominale.

PACATI. Se resta inteso in questo senso, rinuncio all'emendamento.

PRESIDENTE. Non solo è ovvio che si tratta di media nominale, ma è anche esplicito.

Pongo, quindi, in votazione l'ultima parte del comma quinto: « per ogni chilowatt di potenza media risultante dall'atto della concessione ».

(È approvato).

Abbiamo ora l'emendamento aggiuntivo Bettiol: « Tale sovracanone è esente da ogni imposta erariale diretta o indiretta ». Insiste l'onorevole Bettiol nel suo emendamento?

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Insisto.

CALCAGNO. Prego l'onorevole Bettiol di rinunciare all'emendamento, per non pregiudicare attraverso discussioni la possibilità di colpire questo canone con l'imposta erariale. Date le assicurazioni che abbiamo avute dal Ministro, non lo dovremmo mettere in difficoltà facendolo trovare con degli emendamenti respinti, per cui implicitamente sarebbe ammessa l'applicazione dell'imposta.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. A maggior ragione insisto, perché prima di me i colleghi della maggioranza hanno proposto una formula dello stesso genere.

VALSECCHI. Se si fa un errore, si può correggerlo.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Voi continuate a ritrattare quello che oggi chiamate errore, e frattanto tornate indietro dalle vostre primitive proposte.

GARLATO. Torniamo al testo originale, perché l'avevamo studiato con serietà.

PRESIDENTE. La discussione serve appunto a maturare il proprio punto di vista.

Poiché l'onorevole Bettiol insiste nel suo emendamento, chiedo il parere del relatore, che mi pare l'abbia già espresso in senso contrario.

RIVA, ff. Relatore. Soprattutto in considerazione delle assicurazioni date dal Mini-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

stro delle finanze e messe a verbale, possiamo votare tranquillamente contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bettiol, che ha il parere contrario del relatore.

(Non è approvato).

Passiamo al sesto comma:

« Il sovracanone decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

b) dalla decorrenza del canone demaniale, per gli impianti su cui non sia ancora dovuto il canone stesso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Su questo comma non vi sono emendamenti. Lo pongo, pertanto, in votazione.

(È approvato).

Abbiamo, dopo il comma sesto, un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Valsecchi:

« c) dalla data di entrata in funzione degli impianti. A tal fine il Ministero dei lavori pubblici comunicherà a quello delle finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanon, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva ».

Prego l'onorevole Valsecchi di illustrare il suo emendamento:

VALSECCHI. In materia di sovracanon e di canoni demaniali è noto che vi sono impianti in funzione da dieci, quindici, venti anni (ne ho scoperto uno fino al massimo di 21 anni) che non pagano tuttora i canoni demaniali, e, quindi, neppure i sovracanon di cui all'articolo 53, perché questi sono legati a quelli. Ciò perché non esiste il decreto di concessione definitiva per quegli impianti. L'attuale legislazione consente il pagamento dei canoni solo dopo intervenuto il decreto di concessione definitiva; ma nella quasi totalità dei casi, in occasione di grandi impianti, si fa uno sfruttamento via via quasi integrale della zona in un unico complesso, di guisa che una società che inizia una costruzione comprende successivamente i corsi collaterali. Per questo la concessione definitiva non viene mai e si va avanti con concessioni provvisorie, mentre la concessione definitiva viene data soltanto in caso di integrale sfruttamento del bacino. Spesso non si tratta solo di opere di raccolta delle acque, ma anche di opere di miglione, quando si

tratta di rinnovare per rendere più redditizi gli impianti già esistenti. Anche in questi casi il decreto di concessione definitiva viene ulteriormente prorogato.

Per queste ragioni una notevolissima parte degli impianti non paga né il canone, né il sovracanone. Il mio emendamento tende a sanare questa situazione, nel senso che i canoni e i sovracanon devono essere pagati al momento di entrata in funzione dello sfruttamento degli impianti. Anche prima della concessione definitiva, in seguito alla concessione provvisoria, vi è lo sfruttamento degli impianti e gli uffici tecnici erariali, al fine della determinazione di certe imposte, misurano la energia prodotta e venduta. Tutti questi elementi, che fanno capo in parte all'ufficio tecnico erariale ed in parte al Genio civile, non vengono comunicati al Demanio e non danno luogo a pagamento di canone. Per ovviare a questo, il mio emendamento prevede che il Ministero dei lavori pubblici deve comunicare a quello delle finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale dei sovracanon, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva. Esso prevede una liquidazione temporanea anche in difetto della concessione definitiva, salvo conguaglio al momento in cui sopravvenga quest'ultima. Le lettere a) e b) di questo comma hanno un valore attuale se messe in relazione con questo comma aggiuntivo.

RIVA, ff. Relatore. Per le considerazioni svolte dall'onorevole Valsecchi, sono favorevole al suo emendamento.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'emendamento dell'onorevole Valsecchi non possa però costituire una lettera c), perché si riferisce ad ambedue i capi precedenti. Esso, tuttavia, può essere messo in votazione, salvo coordinamento. Con questa intesa pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Valsecchi che già è stato letto.

(È approvato).

Passiamo al comma settimo:

« In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sopracanon sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro dei lavori pubblici, il quale, provvede alla ripartizione fra i vari consorzi ».

Su questo comma non vi sono emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15. LUGLIO 1952

Passiamo al comma ottavo:

« All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra cessano gli obblighi derivanti dall'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. ».

Su questo comma abbiamo un emendamento degli onorevoli Pacati ed altri, che dice: « sostituire l'ottavo comma col seguente: « L'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è abrogato dalla entrata in vigore della presente legge ».

Do la parola all'onorevole Pacati perché illustri l'emendamento.

PACATI. I concetti sono identici a quelli del testo originale, ma la formulazione è più esatta, poiché questo articolo deve sostituire l'articolo 52, ed è bene, quindi, indicare che quest'ultimo viene abrogato.

GIAVI. L'articolo 52 fa parte di un testo unico che va esaminato nel suo complesso; quindi è bene non parlare di abrogazione. Ad ogni modo non insisto.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Mi sembra inutile inserire questo comma all'articolo 2, in quanto nel primo, secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo è detto: « sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 »; di fatto, quindi l'articolo 52 viene ad essere abrogato.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che la sostituzione, secondo il comma del testo della Commissione, avviene all'atto della decorrenza del sovracanone; finché non comincerà a decorrere il sovracanone, l'articolo 52 resta in vigore. L'onorevole Pacati propone, invece, che l'abrogazione dell'articolo 52 avvenga all'entrata in vigore di questa legge.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Dopo questo chiarimento non insisto nella mia osservazione.

RIVA, *ff. Relatore*. Io sono, invece, d'avviso che sia preferibile lasciare la dizione originale, in quanto gli obblighi derivanti dall'articolo 52 cessano all'atto della decorrenza del sovracanone.

PACATI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma ottavo nel testo originale.

(È approvato).

Passiamo al comma nono:

« Rimangono invece ferme le convenzioni, patti e contratti stipulati fra i concessionari e i comuni rivieraschi in esecuzione od integrazione dell'articolo stesso ».

Abbiamo un emendamento soppressivo di questo comma proposto dall'onorevole Calcagno.

Do la parola all'onorevole Calcagno perché illustri il suo emendamento.

CALCAGNO. La ragione del mio emendamento soppressivo è ovvia. Si tratta di evitare che quelle imprese le quali hanno osservato gli oneri derivanti dall'articolo 52 del testo unico della legge 11 dicembre 1933, n. 1775, vengano ad essere onerate una seconda volta della corresponsione del sovracanone. Secondo me non è legittimo, né morale imporre proprio a quelle imprese che hanno fatto onore agli impegni derivanti dalla legge non solo il pagamento del sovracanone, ma la permanenza degli oneri che hanno assunto in esecuzione dell'articolo 52 o in sostituzione dell'articolo 52. Però, esaminato questo mio emendamento soppressivo, ai fini di una maggiore chiarificazione della situazione, in adesione a quanto proposto dagli onorevoli Pacati, Riva ed altri, ho proposto, al posto dell'emendamento soppressivo, quest'altro emendamento sostitutivo: « Le convenzioni, patti e contratti stipulati tra i concessionari e i comuni rivieraschi in esecuzione o integrazione dell'articolo stesso, saranno valutati e detratti dall'ammontare del canone previsto nel presente articolo. Le valutazioni, in mancanza di accordo tra le parti, saranno fatte dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Ciò per ovviare a quei casi nei quali non sia possibile che, sopprimendo la esecuzione dell'articolo 52, venga ad essere automaticamente sostituito il sovracanone; in quanto in sostituzione dell'articolo 52 si sono operate delle corresponsioni che a volte non sono sostituibili in atto; e venga, quindi, l'esecuzione dell'articolo 52 compensata con una valutazione che sarà fatta dal Ministero dei lavori pubblici, nel caso che le parti non arrivino a mettersi d'accordo, detraendola dall'ammontare del sovracanone. La giustezza del mio emendamento non ha bisogno di ulteriori chiarimenti. Esso serve ad evitare anche che in prosieguo si possa pensare che le imprese che vogliono sfuggire o volontariamente non eseguire le imposizioni fatte dalla legge, possano per la sopravveniente legislazione essere premiate, anziché colpite.

Prego, perciò, la Commissione di volere sostituire il mio emendamento soppressivo con l'emendamento sostitutivo che ho letto.

PRESIDENTE. Poiché è superata la discussione sull'emendamento soppressivo,

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

devo dare la parola agli onorevoli Pacati, Valsecchi ed altri, che hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo: « Rimangono invece ferme le convenzioni, patti e contratti stipulati tra i concessionari e i comuni rivieraschi in esecuzione dell'articolo stesso; i benefici da essi derivanti non vanno computati a decurtazione del sovracanone ».

PACATI. Ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Vi è un altro emendamento sostitutivo dell'onorevole Bettiol: « *al nono comma, dopo la parola « ferme », aggiungere: « e quindi non computabili sul sovracanone ».*

Do la parola all'onorevole Bettiol.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Io esprimo una formulazione diversa, ma il concetto è sempre lo stesso, che cioè questo articolo 52, almeno per il passato, rimanga operante laddove c'è stata una convenzione, e non sia computabile sul sovracanone che i comuni vanno a godere in applicazione di questa legge.

PRESIDENTE. Abbiamo anche un emendamento degli onorevoli Corona ed altri:

« I comuni rivieraschi che abbiano stabilito con concessionari convenzioni, patti e contratti in esecuzione o integrazione dell'articolo stesso, hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tale caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di essa, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Il pagamento del sovracanone con le modalità di cui al comma sesto e settimo del presente articolo, non è sospeso in pendenza della valutazione della prestazione. ».

Invito l'onorevole Corona ad illustrare il suo emendamento.

CORONA GIACOMO. Credo che se l'onorevole Bettiol avesse ascoltato con attenzione il testo di questo emendamento, il suo sorriso quasi di scherno apparso in questo momento, non avrebbe avuto ragione di essere. Noi stiamo facendo una legge la quale vuole riparare a una palese ingiustizia fatta a danno dei comuni. Se avessimo mantenuto ferma la precedente disposizione, per cui tutti i vantaggi ottenuti dai comuni in applicazione o integrazione dell'articolo 52 restavano fermi, è chiaro che avremmo sancito uno svantaggio per quelle società fornitrici di energia elettrica, le quali qualche cosa hanno fatto. Credo che questo concetto non possa essere contrastato

da nessuno. Questo è il fondamento di giustizia dell'emendamento. Ma il profilo che più interessa i commissari che l'hanno proposto riguardava l'arma giuridica che avrebbero in mano le società concessionarie, che qualche cosa hanno fatto in applicazione dell'articolo 52, per opporre questo qualche cosa come definitivo e irrevocabile.

In sostanza v'era una norma giuridica? C'era stata una transazione? C'era stata una pattuizione? Ebbene, invito i giuristi a dire se le società concessionarie idroelettriche in seguito all'entrata in vigore di questa legge che stiamo per votare, non avrebbero avuto diritto di opporre immediatamente, per quanto riguarda gli impianti e le situazioni già definite o su cui vi fu accordo, la totale eliminazione degli obblighi scaturenti dall'articolo 52.

Non solo, ma anche eminenti colleghi giuristi, ai quali ci siamo rivolti, si sono domandati quale orientamento avrebbe avuto la Cassazione in proposito. In definitiva, si sarebbe trattato di fare rivivere con un provvedimento di retroattività non una legge, ma addirittura una pattuizione consumata, che è cosa che urta contro la coscienza giuridica e contro ogni buon senso. Quindi avremmo esposto i comuni alla situazione di vedersi trascinati in una serie infinita di liti, dinanzi a Tribunali che non sono i tribunali ordinari, perché sono i tribunali delle acque, dove vi sono delle competenze specifiche e... altre cose ancora che non dico. E in definitiva, con questo disegno di legge avremmo danneggiato profondamente i comuni, credendo di avvantaggiarli.

In questo provvedimento, invece, abbiamo dato la facoltà di scelta, perché il comune è libero di accettare o non accettare quello che è stato fatto. Quindi è una facoltà che spetta al comune. E abbiamo eliminato tutta una serie di conseguenze gravissime e dannose.

Ma, soprattutto, abbiamo eliminato la possibilità che domani qualsiasi giurista potesse dire: In definitiva voi volete far rinascere attraverso una disposizione legislativa dei fatti su cui è intervenuto il concorso e la volontà irrevocabile dei comuni e delle società idroelettriche.

V'è un'altra questione. Come si valuta la prestazione?

Premetto, che purtroppo, le società che hanno fatto qualche cosa sono poche e le società che hanno fatto molto sono pochissime. Quindi, il problema non ha neppure un grande riflesso, comunque lo si voglia guar-

dare. Perché gran parte delle società all'articolo 52 non hanno dato esecuzione.

Faccio un'altra precisazione: queste pattuizioni e questi accordi per cui le società hanno dato ai comuni qualche vantaggio, devono riferirsi all'applicazione dell'articolo 52, non ad altre opere o lavori fatti in conseguenza di danni che fossero stati arrecati. Questi ultimi sono esclusi, perché hanno fondamento non nell'articolo 52, ma nel danno che deve essere risarcito. Le pattuizioni e gli accordi debbono avere specifico riferimento all'applicazione dell'articolo 52.

È poi chiaro che, quando io debbo dare qualche cosa a qualcuno, se la do integralmente assolvo la mia obbligazione; se la do parzialmente, la parte che ho assolto deve essere computata ai fini della valutazione quantitativa dell'obbligazione. Non vedo come si possa contrastare un concetto di questo genere.

Ultimo punto: v'era una preoccupazione gravissima: che ogni società idroelettrica, per la quale la valutazione della prestazione fosse stata portata all'esame del Ministro — e tutte l'avrebbero portata all'esame del Ministro — avesse sospeso il pagamento del canone. Cioè ogni società che avesse fatto una piccola strada, una fontana o qualche altra piccola cosa, avrebbe potuto far fare dal Ministro la valutazione ai fini della decurtazione del canone, con la conseguenza che sarebbero poi passati degli anni prima che i canoni fossero affluiti alle casse del consorzio.

Ecco, allora, che con l'ultima parte del mio emendamento si è sopperito anche a questo possibile inconveniente, affermando che il procedimento di accertamento quantitativo della prestazione non sospende il pagamento del canone, salvo conguaglio da farsi quando il Consiglio Superiore dei lavori pubblici avrà accertato questo aspetto quantitativo del canone.

Queste sono delle ragioni fondamentali, inoppugnabili di giustizia, le quali dimostrano che la nostra legge non si presenta col carattere di una legge fatta in odio a una parte; perché essa riguarda tutti, riguarda i comuni rivieraschi, così come riguarda le società idroelettriche. Quello che maggiormente ci ha preoccupato in questa legge è la possibilità che, invece di arrecare un vantaggio ai comuni, questi si fossero trovati di fronte a una serie di litigi infiniti, attraverso il pratico sabotaggio operato su una base giuridica da parte delle società idroelettriche all'applicazione della legge stessa.

BERNARDINETTI. Sono perfettamente d'accordo con l'emendamento proposto dall'onorevole Corona. Vorrei fare una proposta di emendamento soppressivo all'emendamento stesso, per quanto riguarda le parole: « sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ». Credo che questo ci porterebbe ad una inevitabile perdita di tempo.

CALCAGNO. Ma è l'organo tecnico del Ministero

BERNARDINETTI. Il Ministero ha molti organi tecnici: genio civile, provveditorato alle opere pubbliche, ecc. Fare intervenire il Consiglio superiore, che ha una grande mole di lavoro, porterà ad una perdita di tempo.

GIAVI. L'onorevole Corona ha perfettamente ragione. Quando si stabilisce in una legge che gli obblighi consacrati nella legge stessa sono sostitutivi di altri obblighi, e questi obblighi sono già venuti a cadere, essa non sostituisce niente. Manca la causa. I comuni che hanno già avuto l'applicazione dell'articolo 52, applicazione totale o parziale, non avrebbero più nessun beneficio da questa legge, perché questa legge impone un onere maggiore ai concessionari di quello che imponeva la vecchia legge.

Noi siamo qui legislatori nell'interesse generale. Vorrei richiamare la vostra attenzione su quello che è stato un intervento autorevole sulla stampa del collega Tremelloni. Dobbiamo evitare di andare verso il provincialismo economico e verso il provincialismo tributario, quando tutta la nostra azione tende alla perequazione e alla generalizzazione dei tributi. Per quale motivo in una regione d'Italia l'energia elettrica dovrebbe costare di più che in un'altra regione? All'emendamento Bettiol si oppone quindi anche una ragione di sistematica legislativa. Esso cambierebbe lo spirito della legge, perché con l'interpretazione dell'onorevole Bettiol, il canone non sarebbe più sostitutivo, ma sarebbe aggiuntivo.

VALSECCHI. Voglio rilevare, collegandomi all'ultima parte dell'emendamento Corona, che se è vero che si lascia questa facoltà di mantenere in vita, salvo scomputo, i diritti già in atto a termini dell'articolo 52, bisogna togliere dall'emendamento Corona, permettendolo il presentatore, le parole « o integrazione »; perché la « esecuzione » la capisco benissimo, ma l'« integrazione » è qualche cosa che va al di là della esecuzione dell'articolo 52. Si potrebbe cadere proprio in quel caso prospettato dall'onorevole Corona, che le società pretendessero di computare l'onere di opere eseguite a titolo diverso. Dobbiamo,

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

perciò, fermarci ad «esecuzione». La «integrazione» della legge che cosa è? È un atto di liberalità, se mai. Finché siamo in termini di esecuzione, siamo d'accordo, ma la liberalità resta liberalità. Quindi, propongo la soppressione della parola «integrazione».

CORONA GIACOMO. Rispondo ai due interventi degli onorevoli Bernardinetti e Valsecchi.

Al primo dirò che il Consiglio superiore dei lavori pubblici è l'organo tecnico qualificato naturalmente dalla nostra legislazione. Quando in questa legge ci si è presentata qualche contesa, ci siamo sempre riferiti a questo organo imparziale. È bene, quindi, mantenere il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per una esigenza di maggiore giustizia in queste valutazioni.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Valsecchi, concordo pienamente. Si può dire «in esecuzione dell'articolo 52» oppure «in applicazione dell'articolo 52», perché il termine «integrazione» potrebbe determinare degli equivoci. Noi intendevamo riferirci a prestazioni parziali, ma, per mantenere questo concetto potremmo dire: «in esecuzione totale o parziale», eliminando così la parola «integrazione».

Accetto di modificare in questo senso il mio emendamento.

CALCAGNO. Allora diciamo «in applicazione dell'articolo 52», perché l'applicazione può essere totale o parziale.

CORONA GIACOMO. Accetto.

GIAVI. L'azienda municipalizzata di Milano ha eseguito dei lavori piuttosto grandiosi per la valorizzazione turistica della zona, in occasione degli impianti che ha fatto e in esecuzione e integrazione delle opere dell'articolo 52. Adesso non sarebbe giusto che le cifre che ha speso precedentemente alla legge attuale non venissero computate.

VALSECCHI. Pur riconoscendo all'azienda elettrica municipalizzata della mia terra l'opportunità e la bontà dei lavori eseguiti, tuttavia l'esperienza mi dice che non tutto quello che è stato fatto ha avuto lo scopo di beneficiare i circonvicini. L'azienda stessa ha un programma avveniristico, ma attualmente ha fatto dei lavori per utilità propria e dei propri dipendenti.

PRESIDENTE. Debbo porre innanzi tutto in votazione l'emendamento Corona, che sostituisce integralmente il comma.

RIVA, *ff. Relatore*. Gli argomenti dell'onorevole Corona sono convincenti, quindi esprimo il mio parere favorevole all'emendamento.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. A me sembra che il mio emendamento sarebbe precluso, dopo l'approvazione dell'emendamento del deputato Corona.

PRESIDENTE. Ma per l'ordine di votazione viene prima in votazione l'emendamento sostitutivo dell'intero comma.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Essendo il mio emendamento più impegnativo, deve essere votato per primo.

PRESIDENTE. Ripeto che si deve porre in votazione prima l'emendamento sostitutivo.

Pertanto, pongo, in votazione la prima parte dell'emendamento Corona, che risulta così formulata:

«I comuni rivieraschi che abbiano stipulato coi concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso, hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di essa, in mancanza di accordi tra le parti, sarà fatta dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento, che suona così:

«Il pagamento del sovracanone con le modalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, non è sospesa dalla pendenza della valutazione della prestazione».

(È approvata).

S'intende quindi precluso l'emendamento Bettiol, che contiene un principio antitetico a quello già votato dalla Commissione.

Passiamo al comma 10, sul quale non vi sono emendamenti:

«Quando una derivazione interessa più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito d'accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al comma 11, sul quale non vi sono emendamenti:

«Il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che siano di competenza dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è, a questo punto, un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bernardinetti:

« Dopo il comma undecimo, inserire il seguente:

« I consorzi costituiti con la presente legge, nel caso soprattutto di già avvenute costruzioni di impianti prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono svolgere anche direttamente attività intese al continuo assorbimento della mano d'opera rimasta disoccupata a seguito dell'esproprio. Per queste attività si applicano ai Consorzi tutte le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e sue successive modificazioni ». ».

Invito l'onorevole Bernardinetti ad illustrare il suo emendamento.

BERNARDINETTI. Credo che non sia necessaria un'ampia illustrazione di questo mio emendamento. Esso si propone di affermare la possibilità che i consorzi svolgano attività — le quali possono essere anche attività industriali — allo scopo di assorbire continuamente la mano d'opera disoccupata in seguito agli espropri avvenuti nella zona.

A questa attività eventuale che potrebbe porre in atto il consorzio, si applicano le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598. Per maggiore chiarezza aggiungo che questo decreto legislativo è quello che riguarda l'industrializzazione del Mezzogiorno. Credo che non vi siano eccessive preoccupazioni, perché tutte le agevolazioni si riducono ad agevolazioni tariffarie e fiscali.

Penso che i colleghi non abbiano nulla in contrario ad approvare questo emendamento, soprattutto in considerazione del fatto che in molte parti, in cui verranno successivamente costruiti impianti idroelettrici e soprattutto dove non potranno essere sostituiti altri immobili a quelli espropriati, vi sarà della popolazione che verrà a mancare della normale attività che svolgeva in precedenza e che, quindi, si troverà nella più squallida miseria.

CORONA GIACOMO. Mi rendo perfettamente conto del concetto ispiratore di questo emendamento; ma debbo rilevare che già nel capoverso testé votato si parla di impiego

delle somme a disposizione del consorzio non solo per il progresso economico della zona, ma anche per il progresso sociale. Il progresso sociale ha la sua base prima nella eliminazione della disoccupazione.

Avendo quindi usato una formula così ampia ed estensiva, fare poi una individuazione della attività del consorzio mi pare che sia una cosa, non dico superflua, ma priva di ragione d'essere. La prima preoccupazione dei concorzi nell'impiego di queste somme sarà proprio quella di evitare che in quelle zone vi sia la disoccupazione e tutto quello che sarà fatto, sarà fatto proprio nell'interesse di questo. Successivamente si provvederà ad opere di miglioramento turistico, ecc.

BERNARDINETTI. Vorrei chiarire all'onorevole Corona che la sua preoccupazione non ha ragione d'essere per una considerazione d'ordine giuridico. Se è vero che questi consorzi sono dei consorzi che si costituiscono obbligatoriamente (e il comma 11° lo dice con chiarezza), ci troviamo di fronte a una persona giuridica di diritto pubblico; se ci troviamo di fronte a una persona giuridica di diritto pubblico, questa persona di diritto pubblico non può esercitare una attività, che può essere speculativa, se non è prevista dalla legge. Per questa ragione credo che sia necessario inserire, se siamo d'accordo in questo ordine di idee, il comma aggiuntivo che ho proposto, perché ritengo che non possa in caso contrario, avere applicazione il concetto che mi ha ispirato nel presentare questo emendamento e che non è compreso nel comma 11° già approvato, dove si parla di impiego del fondo a favore del progresso economico e sociale della popolazione della montagna.

Per questo insisto perché i colleghi vogliano approvare questo mio emendamento.

VALSECCHI. A me sembra che l'emendamento possa avere una applicazione nella regolamentazione della legge, perché quelle parole « progresso economico e sociale » debbono essere determinate. L'emendamento esprime, però, un concetto che mi lascia preoccupato. Che cosa significa « intese al continuo assorbimento della mano d'opera rimasta disoccupata a seguito dell'esproprio? ». Vogliamo forse attribuire ai consorzi un vitalizio della mano d'opera rimasta disoccupata in seguito all'esproprio? Il consorzio terrà conto di tutti i bisogni e di tutte le esigenze, e quindi anche di questo; ma non possiamo stabilire un vitalizio permanente di gente che può anche non essere capace. Mettere in una legge l'obbligo di assunzione di determi-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

nate categorie fisse vita natural durante, è una cosa che va al di là di ogni criterio possibile di amministrazione.

BERNARDINETTI. Nel mio emendamento è detto « possono ».

VALSECCHI. Allora, se si tratta di una facoltà, non significa nulla.

RIVA, *ff. Relatore*. Io proporrei di escludere dall'emendamento le parole: « rimasta disoccupata a seguito dell'esproprio ».

HELPER. È una questione, questa, che bisogna lasciare al buon senso dei consorzi. Devono essere loro a provvedere ai bisogni più urgenti, che saranno quelli dei disoccupati, tanto più meritevoli, se sono disoccupati in seguito all'esproprio.

RIVA, *ff. Relatore*. Io non sono contrario alla proposta Bernardinetti; però mi rimetto alla Commissione, perché credo che il concetto del proponente sia già incluso nel comma precedente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bernardinetti.

(Non è approvato).

Passiamo al comma 12° sul quale non vi sono emendamenti:

« Il consorzio dei comuni predispose annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del quarto comma del presente articolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A questo punto abbiamo il seguente emendamento aggiuntivo dell'onorevole Farinet:

« In analogia alle decorrenze di cui sopra, il sovracanone, previsto dall'articolo 53 del testo unico, decorre dal termine fissato per l'ultimazione dei lavori da disciplinare e, in caso di anticipata utilizzazione, anche parziale, dalla data dell'utilizzazione stessa salvo conguaglio.

Tutti questi sovracanonici seguiranno proporzionalmente gli aumenti dei canoni demaniali ».

Non essendo presente l'onorevole Farinet, s'intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo al comma 13, sul quale non abbiamo emendamenti:

« La presente legge e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché si inizia la seduta dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11.